

Art. 1 PREMESSA

I Contratti o gli ordini d'acquisto della VESUVIUS, sono regolati dalle condizioni generali d'acquisto, che seguono e da quelle particolari eventualmente in esse indicate. Qualsiasi diversa pattuizione, anche se concordata verbalmente, e qualsiasi altra condizione stampata o manoscritta citata o riportata nelle scheda tecniche, nelle offerte, preventivi o conferme d'ordine del Fornitore, non sono valide se non sono espressamente e testualmente confermate per scritto dalla VESUVIUS.

Art. 2 RIFERIMENTI

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi ai Contratti ed agli ordini d'acquisto, incluso le fatture del fornitore, dovranno riportare le seguenti indicazioni :numero e data dell'ordine e unità di Destinazione. Quando la comunicazione del documento riguardano solo una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero progressivo indicato sull'ordine, de materiale fornito.

Art. 3 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e Servizi in conformità ai termini., condizioni e prezzi definiti nel Contratto o nell'ordine d'acquisto .. La Fornitura dovrà essere eseguita in stretto accordo alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle prescrizioni contenute nel Contratto o ordine d'acquisto .In mancanza di una disciplina specifica al riguardo. la Fornitura nonché ogni operazione ad essa inerente. sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.

Art. 4 MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE D'ORDINE

Durante l'esecuzione della Fornitura., la VESUVIUS potrà modificare la qualità, quantità, caratteristiche e/o la forma dei Prodotti e Servizi.Tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi il Fornitore potrà avere diritto ad un giusto compenso addizionale e/o un'estensione del termine di consegna. E. onere del Fornitore sottoporre alla VESUVIUS una proposta di modifica alla fornitura dettagliando:

- descrizione della modifica e relativo impatto tecnico;
- eventuali maggiori costi. e relative cause;
- eventuale impatto temporale sui programma di consegna.

La mancata presentazione della proposta di modifica entro il termine decadenziale di due settimane dalla richiesta di modifica comporta la rinuncia sia all'eventuale compenso addizionale che alla estensione del termine di consegna. Per quanto concerne i materiali in corso di lavorazione. La VESUVIUS rimborserà al Fornitore il solo costo delle materie prime già in lavorazione ed il solo costo del lavoro svolto sino al momento della variazione dell'ordine o l'annullamento, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendosi in ogni caso da detto rimborso il mancato guadagno. Per parte sua il Fornitore dovrà fare tutto quanto in suo potere al fine di ridurre i costi rimborsabili come sopra previsto. Non si darà luogo a nessun rimborso o qualsivoglia compenso per le materie prime già approvionate ma non ancora poste in lavorazione. In caso di mancato accordo tra le parti la determinazione dell'eventuale compenso addizionale e/o estensione dei tempi sarà definita secondo le procedure previste dall'articolo " Legge applicabile e foro competente" senza che il Fornitore passa sospendere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. fatto salvo il diritto della VESUVIUS in tal caso a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art 1456 Codice Civile.

Art. 5 SPEDIZIONI / IMBALLO / PENALI

Salvo espresso patto contrario, la merce si intende resa FCA ,oppure FOT,, incluso imballo adeguato al trasporto. Anche quando la merce e consegnata FCA, il fornitore riponderà dei danni derivanti dalla non idoneità dell'imballo. Con l'inizio effettivo del trasporto i rischi da questa derivanti sono a carico della VESUVIUS, sempreché non sia stata espressamente convenuta resa diversa da sopra., nel quale caso tutti i rischi di trasporto rimangono a carico del Fornitore. In caso la VESUVIUS richieda che il trasporto venga curato dal Fornitore , lo stesso dovrà farsi che avvenga per la vie e con il mezzo più economico, ottenendo l'applicazione delle tariffe più favorevoli. Salvo patto contrario spetta alla VESUVIUS di provvedere al pagamento degli eventuali dazi, tasei e diritti di entrata che fossero dovuti a destino, nonché allo scarico della merce in arrivo.. I termini di consegna pattuiti decorrono dalla data dell'ordine, se in esso non diversamente indicate. I giorni e le settimane indicate nel- l'ordine si intendono solari. Salva l'applicazione di eventuali penalità da stabilirsi caso per caso e salvo diversa pattuizione, sui termini stabiliti, sempreché non dichiarati essenziali. Qualora si verificassero, oltre tale termine, ritardi non dovuti a cause riconosciute di forza maggiore oppure tali cause non venissero immediatamente comunicate e provate, la VESUVIUS avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro modo, annullando la fornitura o la parte di essa interessata dal ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni o maggiori spese derivanti dall'inadempienza. In ogni caso si intende applicabili in qualsiasi momento il disposto dell'art. 1256 C.C. Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto secondo la normativa vigente. recante le indicazioni necessarie ad identificare chiaramente il Contratto o l'ordine

d'acquisto, il numero e la tipologia dei Prodotti in essa contenuti. nonché il destinatario. Sarà facoltà della VESUVIUS respingere. a spese del Fornitore. facendo restituzione al trasportatore od al vettore incaricato. i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti., errati., incompleti o chiaramente danneggiati.

Art. 6 PESO

Salvo patto contrario, a tutti gli effetti si intende valido il peso controllato a destino, e solo nel caso che ciò non possa avvenire, il peso riconosciuto in partenza dal vettore, anche se la resa fosse convenuta FCA .Nel caso di fornitura convenuta a corpo è ammesso, sui pesi, la tolleranza massima del 10% in più o meno. Nel caso che la differenza di peso risulti maggiore della tolleranza anzidetta., sarà facoltà della VESUVIUS respingere al Fornitore, a spese dello stesso, l'intera fornitura. Per tutte le altre forniture, la VESUVIUS si riserva di respingere al Fornitore, a spese dello stesso, eventuali eccedenze oltre i limiti dagli usi locali.

Art. 7 TOLLERANZE

Il Fornitore è responsabile della qualità e funzionalità dei Prodotti e dei materiali utilizzati per la loro realizzazione e della relativa rispondenza alle prescrizioni contrattuali e di legge. Le caratteristiche dei materiali saranno rigorosamente conformi a disegni, capitolati, norme, tabelle ed altri eventuali documenti tecnici nonché campioni definiti nel Contratto o che il Fornitore metterà a disposizione. Il Fornitore si impegna, ove richiesto., ad adottare i Piani di Controllo e prove. o rapporti di prove e collaudo, predisposti dalla VESUVIUS, garantendo l'effettuazione di tutte le prove in essi previste. con facoltà della VESUVIUS di richiedere in ogni momento di esibire la documentazione ed i risultati delle prove eseguite. La VESUVIUS ha diritto di controllare in ogni momento la corretta esecuzione della Fornitura. sia nel corso della lavorazione sia successivamente all'appuntamento della merce. A tal fine il Fornitore assicurerà il libero accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento previa congruo preavviso. Qualora la VESUVIUS constati che l'esecuzione della Fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto o nell'ordine d'acquisto. La VESUVIUS può fissare un termine non inferiore a dieci giorni (10) di calendario entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente detto termine la VESUVIUS ha il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi. addebitando i relativi oneri al Fornitore. Ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate. salvo, in ogni caso, il diritto della VESUVIUS al risarcimento del danno subito. E, fatto salvo in tal caso il diritto della VESUVIUS di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 C.C. Le ispezioni o i controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali. La VESUVIUS si riserva il diritto di rifiutare, mediante comunicazione scritta, in tutto o in parte, la fornitura e di addebitare eventuali maggiori danni qualora la stessa non sia conforme a quanto definito in Contratto o nell'ordine d'acquisto. Resta inteso che la fornitura riscontrata non conforme dalla VESUVIUS dovrà essere ritirata dal Fornitore a sua esclusiva cura e spese, predisponendo quanta necessaria per la ripresa in possesso.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA E SCHEDE DI SICUREZZA E RELATIVA APPROVAZIONE

Il Fornitore dovrà fornire in tempo utile alla VESUVIUS i documenti tecnici come richiesto dalla natura dei Prodotti/ Servizi specificati nel Contratto o ordine d'acquisto e dovrà prontamente ripresentare gli stessi, modificati secondo le richieste di modifica, aggiunta, omissione, fatte dalla VESUVIUS. Detta documentazione tecnica dovrà essere fornita dal Fornitore nel numero di copie e nella lingua richiesta dal Contratto o ordine d'acquisto. I documenti che la VESUVIUS consegnerà al Fornitore per l'ispletamento della Fornitura, rimarranno di esclusiva proprietà della VESUVIUS ed essi non potranno pertanto essere in alcun modo ceduti, riprodotti o divulgati a terzi senza la previa autorizzazione della VESUVIUS. Il tempo dedicato alla procedura di approvazione della documentazione e già stato considerate dal Fornitore quale parte dei termini di consegna. Se richiesto dal Contratto o ordine d'acquisto, gli elaborati dovranno essere sottomessi dal Fornitore per l'approvazione della VESUVIUS e/o del Cliente Finale e l'approvazione rilasciata dalla VESUVIUS non solleva il Fornitore dalle responsabilità ed obblighi derivanti dal Contratto o dall'ordine d'acquisto.

Art. 9 PREZZI

Il prezzo comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto per la fornitura. Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi si intendono fissi, invariabili e comprensivi di quanta necessario per la fornitura, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili che incidano sui costi. Resta pertanto espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 1467 C.C. e. ove applicabile. Dell'articolo 1664 C.C.

Art. 10 COLLAUDI

Tutte le merci saranno soggette ai collaudi pattuiti, a quell'uso o comunque inerenti alla materia della fornitura. Salvo diversa pattuizione ed a meno che

per motivi tecnici non richiedano che venga fatto presso le officine del Fornitore, l'unico collaudo valido per l'accettazione dei materiali e quello fatto dopo il suo arrivo a destino. In base alla facoltà prevista dal primo comma dell'art. 1495 C.C. resta stabilito in giorni 30 dalla data della scoperta il termine entro il quale la VESUVIUS ha facoltà di denunciare vizi o difetti dei materiali, fermo restando, il limite di un anno dal ricevimento. In caso di collaudo negativo, la VESUVIUS avrà la facoltà di richiedere o la risoluzione del contratto, o la sostituzione dei materiali a spese del Fornitore, o la congrua riduzione del prezzo pattuito. E fatto salvo in ogni caso il diritto della VESUVIUS al risarcimento di eventuali danni.

Art. 11 PASSAGGIO DI PROPRIETA

La proprietà della fornitura o di parte di essa si trasferisce dal Fornitore alla VESUVIUS al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- 1) pagamento della fornitura o di parte di essa;
- 2) consegna della fornitura in conformità al Contratto o ordine d'acquisto

Il rischio di perimento della fornitura così come ogni rischio associato alla stessa è a carico del Fornitore fino all'accettazione da parte della VESUVIUS

Art. 12 GARANZIE

Il Fornitore garantisce espressamente l'assenza di vizi e difetti della fornitura, nonché il buon funzionamento e l'immediata utilizzabilità dei Prodotti e dei Servizi resi alla VESUVIUS. Il Fornitore si impegna, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data di accettazione della fornitura da parte della VESUVIUS, se non diversamente riportato sul Contratto o sull'ordine d'acquisto, ad eseguire a sua cura e spese, tutte le modifiche, riparazioni o sostituzioni che possono essere richieste per correggere errori, difetti o mancanze, che possono essere evidenziate dai beni consegnati, sostituendo, ove la VESUVIUS la richieda, i beni consegnati con altri rispondenti alla garanzia fornita. In tal caso, se il Fornitore non è in condizioni di fornire un adeguato rimedio entro un tempo ragionevole o nel termine specificato dalla VESUVIUS, la stessa è autorizzata a riparare o sostituire direttamente i Prodotti o ad averli riparati o sostituiti da terzi, addebitando al Fornitore le spese conseguenti a tutti i danni derivanti. Per i Prodotti o parte di essi riparati o sostituiti inizierà dal momento della loro rimessa in esercizio, un nuovo periodo di garanzia di dodici (12) mesi. La risoluzione del Contratto o dell'ordine d'acquisto, per gli eventi nel medesimo indicati, ovvero menzionati, nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà efficace non appena comunicata al Fornitore. In deroga a diversa termine stabilito dall'art. 1495 C.C., la VESUVIUS potrà denunciare vizi e difetti della fornitura al Fornitore entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla consegna se palese o dalla scoperta se occulti. La Fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta, o non conforme, verrà trattenuta presso la VESUVIUS e resterà a disposizione per una successiva verifica con il Fornitore. La VESUVIUS ha diritto di rifiutare una fornitura parziale, anche se la prestazione è indivisibile. Nessuna responsabilità deriverà alla VESUVIUS per eventuali rischi, rotture, guasti, incendi, mancanze o sottrazioni una volta trascorsa la data di ispezione senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro

Art. 13 SUBAPPALTO

E fatto divieto del Fornitore, senza previa autorizzazione scritta della VESUVIUS, di subappaltare ad altri, totalmente o in parte il servizio oggetto del Contratto o dell'ordine d'acquisto. La violazione di tale obbligo, costituirà grave inadempimento contrattuale, e darà facoltà alla VESUVIUS di risolvere il contratto o l'ordine d'acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto della VESUVIUS di richiedere il risarcimento dei danni e alla rifusione di ogni spesa eventualmente patiti. Nel contratto scritto di subappalto il Fornitore dovrà fare assumere ed accettare al Sub-Appaltatore oneri e obblighi conformi con quelli assunti dal Fornitore in virtù delle presenti condizioni generali d'acquisto. In caso di subappalto autorizzato per iscritto dalla VESUVIUS il Fornitore si assumerà l'attività e gli oneri di coordinamento a tutti gli effetti di tutte le maestranze, imprese subappaltatrici e subfornitori sia nominati dallo stesso Fornitore sia nominati dai subappaltatori, impegnandosi ad eseguire periodici sopralluoghi per verificare eventuali non conformità e per consentire anche l'attività di controllo, di verifica e di direzione da parte della VESUVIUS. In caso di subappalto il Fornitore rimane comunque responsabile per l'osservanza e l'applicazione nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori appaltati di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, e del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi vigenti nonché del rispetto di tutte le norme sulla sicurezza del lavoro. Il Fornitore ha l'onere di trasmettere alla VESUVIUS copia del contratto di subappalto entro cinque giorni dalla data del Contratto o dell'ordine d'acquisto, con la sola facoltà di eliminare, dalla copia trasmessa, gli articoli concernenti i corrispettivi riconosciuti al subappaltatore. Nell'eventuale contratto di subappalto dovrà essere previsto l'espresso divieto di ulteriore subappalto a terzi, salvo la preventiva autorizzazione scritta della VESUVIUS.

Art. 14 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve effettuare la fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, aile necessita connesse agli obblighi derivanti dal Contratto o dall'ordine d'acquisto. Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dalla VESUVIUS per il controllo degli accessi e per le procedure di emergenza ed evacuazione, così come i DPI da indossare. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la VESUVIUS in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti

dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinate o meno), per l'esecuzione del Contratto o ordine, d'acquisto intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione della VESUVIUS. Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 C.C.: nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla Fornitura. A tale fine egli è tenuto. Pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, protezione, assicurazione, ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte della VESUVIUS non esonera in alcun modo il Fornitore dalle sue relative responsabilità ed obblighi.

Art. 15 FATTURAZIONE

Ogni fattura deve riportare gli estremi dei documenti di consegna, dei riferimenti del Contratto o dell'ordine d'acquisto, e l'istituto di credito presso il quale effettuare i pagamenti, deve essere in regola con la normativa fiscale e leggi vigenti.

Art. 16 CESSIONE CREDITI E CESSIONE ORDINE

Nell'esecuzione della fornitura non sono cedibili i crediti derivanti al Fornitore in esecuzione al Contratto o all'ordine d'acquisto a terzi in tutto o in parte, neppure sotto forma di mandato all'incasso od altre forme di delega, salva espressa e preventiva autorizzazione scritta della VESUVIUS. Nel caso in cui il Fornitore richieda con comunicazione scritta alla VESUVIUS di cedere un credito che sorge dal Contratto o dall'ordine d'acquisto, e che la VESUVIUS dia il proprio consenso scritto, l'atto di cessione, a cura del Fornitore, dovrà in ogni caso, ed a pena di inefficacia, essere preventivamente autenticato da notaio e quindi notificato alla VESUVIUS e a mezzo di un ufficiale giudiziario, salvo diverse pattuizioni scritte

Art. 17 ASSICURAZIONE

Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto o dell'ordine d'acquisto il Fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato all'attività da svolgere, comunque NON inferiore a € 1.500.000,00, a copertura di tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. Di tale polizza il Fornitore dovrà consegnare una copia alla VESUVIUS prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto o dell'ordine d'acquisto. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti della VESUVIUS. Il Fornitore deve comunque tenere indenne la VESUVIUS da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottempererà in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra

Art. 18 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla VESUVIUS ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 LEGGE 231/2001

Avendo la VESUVIUS adottato il modello organizzativo e gestionale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, nonché di quelle contenute nel codice etico, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a prendere piena conoscenza di tali previsioni, di condividere i contenuti e di obbligarci a rispettarle, e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti, nell'esecuzione del presente contratto. La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a carico del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale, e darà facoltà alla VESUVIUS di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto della VESUVIUS di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 20 PROPRIETA' INDUSTRIALE

Tutti i documenti tecnici trasmessi dalla VESUVIUS al Fornitore sono di proprietà della stessa, ed il Fornitore non potrà farne copia o usarli per scopi diversi da quelli necessari per l'esecuzione del Contratto o ordine d'acquisto, salvo quando essi siano già pubblicamente conosciuti. I sopra citati documenti dovranno essere restituiti alla VESUVIUS in buone condizioni non appena gli stessi non saranno più necessari al Fornitore per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto o dall'ordine d'acquisto ed in ogni caso non oltre il completo adempimento di dette obbligazioni. Il Fornitore si impegna a manlevare la VESUVIUS ed a tenerla indenne da qualsiasi onere e controversia relativa allo sfruttamento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quale ad esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti d'autore. Derivanti dall'uso della fornitura da parte della VESUVIUS: Il Fornitore dichiara espressamente che quanto da esso fornito alla VESUVIUS non determinerà violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale.

Art. 21 NORMATIVA AMBIENTALE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e nazionali applicabili riguardanti l'ambientale, la sicurezza e la prevenzione infortuni. Ove applicabile. Sui Prodotti del Fornitore dovrà essere apposto il marchio ..CE. singolarmente su ciascuno di essi o complessivamente su ciascun lotto; inoltre essi dovranno essere dotati di manuali di istruzione di uso e manutenzione nella lingua richiesta. In caso di non conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra, da parte del Fornitore., la VESUVIUS è autorizzato a respingere la Fornitura addebitandone ad esso tutti gli eventuali oneri, sia diretti che indiretti. Nel caso in cui il Fornitore dovrà accedere ai siti della VESUVIUS dovrà rispettare le indicazioni fornite e specificatamente indicate in apposito documento.

Art. 22 RISERVATEZZA

Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione e/o documentazione ricevuta dalla VESUVIUS. La divulgazione di qualsivoglia informazione/ documentazione a terzi sarà consentita soltanto nella misura in sia strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto o ordine d'acquisto, ovvero per adempiere ad un obbligo di legge o regolamentare. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di emissione del Contratto o dell'ordine.

Art. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Fornitore la VESUVIUS si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali), che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità contrattuale di cui alla presente scrittura e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi operanti anche all'estero unicamente per le finalità sopra specificate. I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di

diffusione. In conformità alla suddetta legge, le parti si danno reciprocamente atto che i diritti di cui art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 possono essere esercitati presso le loro sedi. Il Fornitore dovrà pertanto rivolgersi al Centro di competenza Data Privacy della VESUVIUS Il Fornitore dovrà comunicare alla VESUVIUS i propri riferimenti privacy. Ai sensi dell'art. 8 del decreto sopracitato è possibile., ottenere in qualsiasi momento la conferma dei dati con la loro logica di trattamento e scopo con i relativi aggiornamenti, modifiche, integrazioni., opponendosi al trattamento dei dati in caso di giusta causa ed ottenere la cancellazione dei dati impiegati in violazione di legge.

Art. 24 RECESSO

Oltre ai casi di legge e a quelli qui già previsti. La VESUVIUS potrà, in presenza di una procedura concorsuale, o esecutiva a carico del Fornitore, così come di mutamenti nella proprietà o compagine societaria dello stesso, recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola, che avrà efficacia dal giorno della comunicazione del recesso. Senz'altro obbligo se non quello di pagare il prezzo delle consegne regolarmente eseguite. Resta inteso che, nel caso in cui sia in corso a carico del Fornitore, un procedimento di liquidazione ovvero un processo volta alla dichiarazione di fallimento ovvero altra procedura concorsuale, così come nel caso di risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa imputabile al Fornitore, questi è tenuto a mettere a disposizione della VESUVIUS ai fini della ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto o dell'ordine i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica dallo stesso elaborata, senza diritto ad indennità o compensi di sorta.

Art. 25 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto, salvo diversa pattuizione scritta è disciplinato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia relativa o comunque, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto o dell'ordine d'acquisto, il foro competente in via esclusiva è quello di Genova.